

COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

ORDINANZA N. 280

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IN CUI E' VIETATO IL COMMERCIO AMBULANTE

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di regolamentare il commercio e/o la vendita al dettaglio su aree pubbliche o private ad uso pubblico in forma itinerante, stabilendo divieti e limitazioni all'esercizio per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario e per altri motivi di pubblico interesse;

Visto l'art. 112 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 10 in data 15.07.2003;

Visto il Decreto L.vo nr. 114/1998

ORDINA

1) L'esercizio del commercio ambulante è consentito sull'intero territorio Comunale ad eccezione delle aree così come individuate al successivo punto 2) come da allegata planimetria, a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti;

2) L'esercizio del commercio ambulante, per esigenze sanitarie, di traffico e viabilità è vietato in tutte le aree pubbliche e private ad uso pubblico esistenti all'interno dell'area produttiva di Biandrate ubicata tra la S.P. 15/I Fara-Borgovercelli, la S.P. 15/b Biandrate-Recetto, la viabilità autostradale A-26 Alessandria-Gravellona; è inoltre vietata in via Valsesia dal civ. nr. 34 al nr. 44, strada comunale e spazi pubblici adiacenti, soprapasso autostradale A-4 TO-MI e area parcheggio fronte villaggio CAV.TO.MI. in via Roma al civ. nr 65 (S.P. 11 Novara-Biandrate);

3) I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b. è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse;



- c. non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato e dai mercati rionali;
- d. a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
- e. a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 20 dai cassonetti dei rifiuti;
- f. l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19,30;
- g. sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sanitari, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione commerciale.
- h. è comunque vietato l'uso di strumenti di amplificazione sonora durante l'esercizio dell'attività.

SANZIONI

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'art. 28 L. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,45 a euro 3098,74, così come disposto dall'art. 29 comma 2 della L. 114/98;

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti, in entrambi i casi, dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente.

Dalla Residenza Municipale, lì 7 NOV. 2006

COMUNE DI BIANDRATE

Publicato all'Albo Pretorio 1120
dal 7/11/06 al 22/11/06

Biandrate, 7 NOV. 2006

IL MESSO COMUNALE

IL SINDACO

